

Codice A1604A

D.D. 23 maggio 2016, n. 162

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "P3" - codice univoco TO-P-03462, ubicato nel Comune di Barone Canavese (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Barone Canavese (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 28 gennaio 2016, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 22/2016 del 28 gennaio 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo denominato "*P3*" – codice univoco TO-P-03462, ubicato nella particella catastale n. 201 del foglio di mappa n. 3 censito al N.C.T. del medesimo Comune di Barone Canavese.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 22 gennaio 2015 e in data 6 luglio 2015 ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo "*P3*" di cui sopra, profondo 150,00 metri, filtra tra -89,90 e -93,70 metri, tra -105,90 e -115,00 metri, tra -121,10 e -126,40 metri e tra -132,50 e -137,80 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima di concessione – pari a 6,00 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dal pozzo.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale e adeguata rispetto alla vigente normativa, avente una superficie pari a 358,00 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e avente una superficie pari a 4.420,00 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e avente una superficie pari a 7.368,00 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Tavola 4 – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:1.500*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione di cui sopra ricade totalmente nel territorio del Comune di Barone Canavese (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota dell'11 settembre 2015, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, con nota in data 10 novembre 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata,

condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, raccomandando, in particolare:

- di non cambiare la destinazione d'uso della viabilità interpodereale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia in quanto in tal caso si dovrebbe prevedere un sistema di raccolta delle acque di dilavamento e di eventuali sversamenti che impediscano l'infiltrazione nel sottosuolo, come previsto dalla normativa regionale;
- in relazione alla presenza di attività agricole si sottolineano i potenziali rischi legati alle pratiche agronomiche svolte sui terreni agricoli e si ricorda che gli spandimenti di concimi, fertilizzanti o pesticidi dovranno essere effettuati seguendo le indicazioni dello specifico piano di utilizzazione tenendo conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea, con nota in data 14 gennaio 2016, ha espresso il proprio parere di competenza nel quale ha evidenziato che il pubblico acquedotto del Comune di Barone Canavese (TO) è approvvigionato esclusivamente dal pozzo in esame e pertanto la rete di distribuzione dell'acquedotto è costituita da un'unica zona di utenza; l'acqua del pozzo non è sottoposta ad alcun trattamento di potabilizzazione di tipo chimico, ma esclusivamente ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha sottolineato che dispone dei risultati delle analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche effettuate da ARPA Piemonte sui campioni d'acqua prelevati sia direttamente sulla testata del pozzo sia presso alcuni punti di utenza della rete di distribuzione; dall'esame dei risultati delle analisi di monitoraggio è risultato che l'acqua è sempre risultata conforme ai valori dei parametri di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, relativamente alle sostanze chimiche mentre, sporadicamente è stata riscontrata, prima del trattamento di disinfezione, la presenza di batteri coliformi (campione prelevato in data 18.08.2015).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia.

Dal "Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari" la capacità protettiva dei suoli è da considerarsi "moderatamente Alta con Basso potere adsorbente" (PUFF – Paragrafo 5. Determinazione delle capacità protettiva dei suoli); ciò determina che, facendo riferimento al predetto Regolamento, le aree di rispetto del pozzo sono da collocarsi nella "Classe 4" caratterizzata da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa associata a una capacità protettiva del suolo alta o moderatamente alta e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole

Con la determinazione n. 360-165923 del 22 luglio 2002 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Sicea S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Barone Canavese – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato "P3" – codice univoco TO-P-03462, ubicato nel medesimo Comune.

Successivamente, con la determinazione n. 82-13555 del 31 gennaio 2008, la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Barone Canavese.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8, in data 25 febbraio 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato “P3” – codice univoco TO-P-03462, ubicato nel Comune di Barone Canavese (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 *“Torinese”*, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa; i proprietari dei fondi adiacenti a tratti di tale viabilità dovranno eseguire periodicamente la manutenzione dei fossi stradali e dei fossi di scolo, evitando così il ruscellamento diffuso di acque superficiali nelle zone di rispetto del pozzo;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del *“Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”*, Piano allegato all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell' area di salvaguardia.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente il *“Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”* relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di

salvaguardia; tale Piano, in parte sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola, dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo in applicazione dei principi di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

Vista la determinazione n. 360-165923 del 22 luglio 2002 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Sicea S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Barone Canavese – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato “P3” – codice univoco TO-P-03462, ubicato nel medesimo Comune;

vista la successiva determinazione n. 82-13555 del 31 gennaio 2008 con la quale la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Barone Canavese;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 10 novembre 2015 – prot. n. 92174;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea, in data 14 gennaio 2016 – prot. n. 0008/0003095;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese” n. 22/2016, in data 28 gennaio 2016, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 28 gennaio 2016 – prot. n. 0000272, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
Determina

a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “P3” – codice univoco TO-P-03462, ubicato nel Comune di Barone Canavese (TO), è definita come risulta nella planimetria “*Tavola 4 – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:1.500*”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 6,00 l/s – corrispondente alla portata massima di concessione del pozzo.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

A riguardo delle attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, poichè le particelle catastali, messe ordinariamente a coltura, ricadono nella “Classe 4”, l'apporto dei fertilizzanti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà, in funzione delle caratteristiche del suolo, bilanciare in maniera accurata le prevedibili sottrazioni da parte della specie erbacee seminate delle sostanze minerali

dalla porzione di terreno interessata dalle radici. L'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di un Piano specifico di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che i conduttori delle particelle interessate dovranno sottoscrivere e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Barone Canavese (TO) – S.M.A.T. S.p.A – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa; i proprietari dei fondi adiacenti a tratti di tale viabilità dovranno eseguire periodicamente la manutenzione dei fossi stradali e dei fossi di scolo, evitando così il ruscellamento diffuso di acque superficiali nelle zone di rispetto del pozzo.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Barone Canavese – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Barone Canavese, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin